

“Per la Scuola della Repubblica”

Tel. 06 3337437 — telefax 06 3723742
e-mail scuolarep@tin.it

Osservazioni dell'Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica in merito alla delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione...(testo approvato al Senato il 13.11.02)
(Audizione presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, il 4.12.02)

In apertura i rappresentanti dell'associazione evidenziano che l'Associazione Per la Scuola della Repubblica non è un'associazione di genitori, insegnanti o studenti ma piuttosto di “cittadini” che si pongono nell'ottica dell'interesse della società nel suo complesso all'attuazione nella scuola pubblica delle finalità formative contenute nei principi costituzionali.

Nelle democrazie moderne la formazione alla cittadinanza delle nuove generazioni costituisce la motivazione primaria per le ingenti risorse destinate al sistema scolastico nazionale. Al suo interno si collocano le altre finalità: il sostegno all'opera educativa della famiglia e la promozione tra i giovani di competenze idonee a inserirli nei processi produttivi.

In questa prospettiva si collocano le seguenti osservazioni di carattere generale e in merito al testo approvato dal Senato

1) Osservazioni generali

Si rileva che la delega al Governo, eccessivamente ampia ed estesa nel tempo, è da ritenersi inaccettabile su un tema di così grande rilevanza nazionale, perché riduce notevolmente le possibilità d'intervento delle parti politiche, sociali, culturali e della stessa pubblica opinione. Un esempio per tutti, è lasciata nel vago sia “l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio per la quota nazionale” in rapporto agli insegnamenti specifici o facoltativi - per di più da definire per “regolamento” (art. 7) - sia il rapporto tra “nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale” e la “quota riservata alle regioni” (art.2/1).

Per di più l'avvio dato dal Senato all'iter parlamentare, per l'approvazione di una legge di modifica della Costituzione che dà piena responsabilità della scuola alle Regioni, lascia prevedere che i decreti delegati potrebbero essere emanati in un quadro costituzionale radicalmente mutato. L'incertezza degli esiti del processo avviato ci sembra motivo sufficiente per chiedere la sospensione della discussione delle legge in questione.

In questa prospettiva la mancata esplicitazione di una forte quota nazionale, tale da garantire su tutto il territorio nazionale l'omogeneità del nucleo essenziale dei piani di studio, desta maggiore preoccupazione .

Inoltre i tempi lunghi (24 mesi + 18, v. art. 2/1 e 2/4), consentiti per l'attuazione della delega, rischiano di favorire il proliferare di sperimentazioni che di fatto prefigurerebbero un'applicazione della legge prima dell'emanazione dei decreti delegati. Il precedente della sperimentazione dell'anticipo dell'età d'ingresso alla scuola per l'infanzia e alla Scuola Elementare avvalora la nostra preoccupazione.

Nel testo in questione il sistema scolastico nazionale assume il nome di “sistema educativo di istruzione e di formazione” (Art.2, comma 1). In tale dicitura non ci sono riferimenti espliciti sia al carattere pubblico di tale sistema sia al suo carattere nazionale. Si rileva infatti sia la sparizione del termine “nazionale”, sia l'introduzione del termine “educativo”. Non è chiaro quali istituti entrino a far parte di questo nuovo sistema. Solo le scuole statali e private-paritarie (legge 62/2000) o anche le scuole private o legalmente riconosciute?.

Infine, l'incertezza delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione di questa legge,

più volte palesemente dichiarata in sedi governative, consente di poter affermare che non è possibile ipotizzare una riforma senza alcuna garanzia di finanziamenti adeguati.
Ulteriore motivo per rinviare la discussione del testo proposto.

2) Osservazioni in merito all'ordinamento

1. Si esprime forte dissenso circa l'introduzione (Art.2,1b) dell'inciso “*anche* ispirata ai principi costituzionali” a proposito della formazione dei giovani. Si ritiene che i principi costituzionali debbano rappresentare la base su cui posa la formazione critica delle giovani generazioni, non un elemento aggiunto quasi casualmente.

Si dissente inoltre dall'espressione adottata nel medesimo paragrafo “civiltà europea”, che presuppone un giudizio di merito del tutto inopportuno in questa sede, in luogo dell'espressione più rispettosa delle diverse identità “cultura europea”.

2. Scuola dell'Infanzia

Si valuta positivamente l'inserimento della Scuola dell'Infanzia nel sistema educativo e di istruzione, ma l'anticipo della frequenza a due anni e mezzo può costituire un problema di non secondaria importanza da affrontarsi con opportune strategie individuate ed esplicitate nel testo normativo.

Si esprime, invece, forte dissenso circa l'introduzione (Art.2,1e) dell'aggettivo “religioso” quale ulteriore arricchimento allo “sviluppo”(?) del bambino/a. Il concetto di “sviluppo religioso” appare in netto contrasto con il rispetto della libertà di coscienza. Inoltre, la presenza di questo aggettivo nel testo normativo, consentirebbe nella realtà quotidiana della scuola, la liceità di manifestazioni e riti della religione cattolica peraltro esclusi dalla scuola pubblica dallo stesso Nuovo Concordato, che limita la presenza della religione cattolica nella scuola alle ore di insegnamento, previste dall'Intesa tra CEI e MPI.

Non è assolutamente chiaro nel testo normativo cosa si intenda per “generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” – Generalizzazione non può che significare che lo Stato istituisce un numero di sezioni di Scuola dell'Infanzia in grado di soddisfare l'esigenza di tutte le famiglie, senza ricorrere a convenzioni con istituti privati ai quali i genitori si vedrebbero costretti a ricorrere loro malgrado. Questo andrebbe esplicitato nel testo normativo.

3. Scuola Elementare

Si dissente circa l'espressione (Art.2,1f) “...lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire...” ritenendo che il fine della scuola primaria è lo sviluppo della personalità mediante l'acquisizione di tutte le abilità che vengono di seguito enunciate. Nel testo attuale si verifica un'inaccettabile dicotomia tra personalità e conoscenza.

Si dissente totalmente dal contenuto dell'Art.2,1c, laddove si parla di “fruizione dell'offerta d'istruzione...” La fruizione di un'offerta non può essere considerata un “dovere sanzionato”. O si mantiene il concetto di “obbligo” che coinvolge contestualmente lo Stato e i cittadini in età scolare, o si deve ammettere che il concetto di obbligatorietà dell'istruzione primaria nei termini espressi nella Costituzione viene nel presente testo negato. Di seguito si parla – del tutto impropriamente- di “ampliamento” dell'obbligo scolastico “di cui all'art.34 della Costituzione”. Nella Carta Costituzionale si fissa ad almeno 8 anni la durata dell'obbligo scolastico, ma è obbligo uguale per tutti. “Ampliare l'obbligo scolastico” significherebbe “innalzare l'obbligo scolastico per tutti”, cosa che questa legge non intende assolutamente fare. Peggio, abrogando la legge n.9/99 che innalzava di un anno l'obbligo scolastico, si ritorna al percorso obbligatorio limitato agli 8 anni di Elementari e Medie. L'esame di conclusione del ciclo primario denominato “esame di Stato”, è o no l'esame conclusivo dell'obbligo scolastico comune? Se sì, non si può affermare che l'obbligo scolastico è stato ampliato.

3. Secondo ciclo- Scuola Secondaria

Si dissente totalmente - tanto da individuare in questo aspetto il principale motivo di rifiuto della logica ispiratrice di questa riforma - dall'introduzione nel sistema scolastico (a questo fine evidentemente ridefinito "di istruzione e formazione professionale"!) del canale di istruzione e formazione di cui all'Art.2,1h.

La scelta che i giovani dovrebbero compiere alla fine della III Media potrebbe indurre molti di loro a causa di condizionamenti socio-economici, o semplicemente per un facile disimpegno legato all'età precoce, ad avviarsi verso un percorso che, per quanto ammantato di apparenze accattivanti, potrebbe penalizzarli pesantemente sotto il duplice aspetto di una formazione critica carente e di minore competitività sul mercato del lavoro.

Con l'introduzione di questo canale nella Scuola dello Stato , la funzione primaria della scuola pubblica viene fortemente mortificata.

Un'ultima osservazione riguarda l'Esame di Stato conclusivo del ciclo secondario. Non è chiaro se le "commissioni d'esame" continueranno ad essere costituite dai Consigli di classe, come stabilito nella precedente legge finanziaria. Diventa inaccettabile, in tal caso, che due delle tre prove siano predisposte dalla Commissione e che solo la terza, invece, sia predisposta e gestita dall'Istituto per la valutazione del sistema d'istruzione.

La questione non è di poco momento in considerazione del valore nazionale dell'Esame di Stato e dei relativi titoli rilasciati.

p.l' Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica
(Antonia Sani, Marcello Vigli)

Roma, 4 dicembre 2002